



# COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

## ORIGINALE

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica

n. 87

Oggetto:

**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO  
DI AZIONI SOCIETA' PARTECIPATA AGNO CHIAMPO  
AMBIENTE SRL, CEDUTE DAL COMUNE DI VICENZA**

Questo giorno **ventisette** del mese di **novembre** **duemiladiciannove** alle ore **20:30** nella **SALA CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE**. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **BELTRAME BRUNO** e l'assistenza del Segretario **MASSIMILIANO SPAGNUOLO**.

Fatto l'appello risultano:

<b>BELTRAME BRUNO</b>	<b>P</b>	<b>CRACCO DANILO</b>	<b>P</b>
<b>ZALTRON CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI ALBERTO</b>	<b>P</b>
<b>FABRIS MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>RIZZOTTO GAETANO</b>	<b>P</b>
<b>CENGHIALTA REMO</b>	<b>A</b>	<b>FAGO MIRANDA</b>	<b>P</b>
<b>RODIGHIERO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>RENATO CERON</b>	<b>P</b>
<b>DE PERON SILVIA</b>	<b>P</b>	<b>BISOGNIN LARA</b>	<b>A</b>
<b>STENCO ALESSANDRA</b>	<b>P</b>		

Presenti n. 11, Assenti 2

Il Sindaco introduce il punto n. 4 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto "ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO DI AZIONI SOCIETA' PARTECIPATA AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL, CEDUTE DAL COMUNE DI VICENZA" ed invita l'Assessore Giuseppe Rodighiero ad illustrare la proposta.

Al termine dell'intervento dell'Assessore Rodighiero, il Sindaco chiede se vi siano interventi e dichiara aperta la discussione.

Seguono gli interventi del Consigliere Renato Ceron e del Sindaco.

Dei suddetti interventi è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale.

La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all'Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premessa**

- il Comune di Brendola è socio della società Agno Chiampo Ambiente s.r.l., con una partecipazione di Euro 143.955,00 pari al 17,99% del capitale sociale;
- che, con nota, prot. n. 0017326 del 5 Novembre 2019, la società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. ha comunicato la volontà del Comune di Vicenza di cedere la propria partecipazione alla società, pari allo 0,907875% del capitale sociale per un valore nominale di Euro 7.263,00;
- con la medesima nota, la società ha comunicato il prezzo di vendita della partecipazione, pari ad Euro 34.268,80;

### **Normativa di riferimento:**

Si richiamano in proposito:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera e) attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale la "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";

- il D.Lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP)

- in particolare l'art. 8 del TUSP che recita:

*"1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.*

*2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.*

*3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di soci";*

- **l'art. 5 del TUSP** che recita:

*"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

*2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

*3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*

*4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti*

strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.”

- **l'art. 7 del TUSP**, infine, prevede:

“1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

...

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

...

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante”

#### **Valutazioni tecnico - giuridiche**

Va precisato che, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello statuto sociale:

- è facoltà del socio interessato far pervenire all'organo amministrativo della società la dichiarazione di esercizio della prelazione... non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione

- il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;

Il valore della quota, come indicato dal Comune di Vicenza, è stato calcolato in base alla percentuale di partecipazione (0,907875% del capitale sociale) parametrato al patrimonio netto risultante dal Bilancio di esercizio 2018 (Euro 3.774.617,00);

La valutazione del valore della quota, pari ad Euro 34.268,80, in considerazione della consistenza del patrimonio netto del Bilancio di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. risulta congrua;

Verificato che il Comune di Brendola è in condizione di poter rilevare la quota di partecipazione ceduta dal Comune di Vicenza, nel rispetto del D.Lgs. n.175 del 2016 in relazione alla natura dell'attività svolta dalla società ed alla tipologia dei servizi ceduti alla collettività ovvero al mercato.

A tal fine si richiama il disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Secondo l'art. 4 del predetto TUSP le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il comma 2 dell'art. 4 del TUSP prevede una importante deroga laddove afferma che “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'attività sociale di Agno Chiampo Ambiente srl rientra appieno nelle previsioni di deroga di cui al comma 2 dell'art. 4 del TUSP in ragione della ricognizione imposta dall'art. 24 del TUSP effettuata dal Comune di Brendola, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 28/11/2018, in cui, all'allegato A, dichiara che la società “produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente”.

La ricognizione imposta dall'art. 24 del TUSP è finalizzata alla verifica della esistenza delle condizioni previste dall'art 20 laddove si legge che “2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4”.

Va osservato che l'attività svolta dalla società Agno Chiampo Ambiente srl, essendo costituita dalla gestione integrata dei rifiuti, si configura come un servizio “in ambiti strategici e di gestione obbligatoria” “indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune”;

Ai fini del rispetto della legge c.d. “Madia” devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero nel caso in cui non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, attraverso le procedure pubbliche, nonché della concreta compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

La presenza di tali presupposti (ossia attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente + convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato + concreta compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa) -già oggetto di verifica e di attestazione nelle varie delibere annue di razionalizzazione delle società partecipate- costituiscono già per sé validi presupposti per deliberare l'esercizio del diritto di opzione;

Alla luce di quanto sopra, la citata delibera del Consiglio Comunale ha correttamente statuito che il Comune di Brendola può mantenere la partecipazione nella società in oggetto in quanto produce servizi economici di interesse generale e può ora, in ragione dell'art. 9 dello statuto sociale, esercitare legittimamente il diritto di prelazione;

#### **Convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria e efficienza-economicità-efficacia dell'azione amministrativa**

Così delineati i requisiti di cui all'art. 4 D.Lgs. 175/2016, va ricordato che l'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che occorre giustificare la scelta dell'acquisizione anche in relazione alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria.

Sul primo aspetto (convenienza economica) l'investimento realizzato per l'acquisto della ulteriore partecipazione sociale è conveniente in termini di economicità a beneficio della comunità amministrata poiché i costi di erogazione del servizio sono economicamente convenienti rispetto a quelli offerti da altri gestori, senza però arrecare, anche solo potenzialmente, un pregiudizio alla concorrenza.

In particolare, rispetto al costo medio pro-capite per la gestione dei servizi di igiene urbana nel Veneto indicato da ARPAV per i Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, il costo sostenuto dal Comune (tramite la propria partecipata), si pone al di sotto del valore medio regionale;

A questo si aggiunge che la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio decisamente superiore a euro 500.000 e non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio.

Gli utili generati dalla società rappresentano, ormai da diversi anni, un'importante risorsa del bilancio comunale (euro 113.000,00 negli ultimi due anni), strettamente necessaria al mantenimento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa;

Al criterio della convenienza economica si aggiunge quello della sostenibilità finanziaria dell'azione del Comune rispetto alla solidità strutturale della propria partecipata, la quale è garantita tanto dal fatto che la società è strutturalmente in attivo, quanto dal valore positivo di vari indici evidenziati il sostanziale equilibrio esistente tra fonti ed impieghi e quindi una solidità dell'azienda intesa come la capacità dell'azienda di perdurare nel tempo, grazie alla sua adattabilità alle mutevoli condizioni interne ed esterne.

### **Compatibile con le norme dei trattati europei**

L'intervento finanziario deve ritenersi infine compatibile con le norme dei trattati europei ed, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, non essendo prevista alcuna erogazione in favore di imprese produttive.

### **Conclusioni**

Per quanto fin qui espresso, appare evidente come la scelta di acquistare la quota di partecipazione ceduta dal Comune di Vicenza sia compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, in relazione, in particolare:

- del ruolo strategico di Agno Chiampo Ambiente srl nell'economia locale e nell'azione amministrativa del Comune di Brendola;
- degli utili distribuiti agli azionisti da parte di quest'ultima, che rappresentano, ormai da diversi anni, un'importante risorsa del bilancio comunale;

### **Tutto ciò premesso;**

Visto l'allegato parere espresso dall'Organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del TUEL;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del TUSP, la proposta di deliberazione di cui trattasi è stata oggetto di consultazione pubblica, mediante assemblea pubblica, tenutasi in data 25 Novembre 2019;

Ritenuto, per quanto esposto, di acquisire le azioni della società Agno Chiampo Ambiente srl, cedute dal Comune di Vicenza al fine di consolidare il proprio ruolo di socio di maggioranza relativa;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ;

Sentita la Commissione Consiliare competente;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Zaltron Chiara, Fabris Matteo, Rodighiero Giuseppe, De Peron Silvia, Stenco Alessandra, Cracco Danilo, Rossi Alberto, Rizzotto Gaetano, Fago Miranda, Ceron Renato);

### **DELIBERA**

- 1) DI DARE ATTO che il Comune di Brendola è in condizione di poter rilevare la quota di partecipazione ceduta dal Comune di Vicenza, nel rispetto del D.Lgs. n.175 del 2016;
- 2) DI ESERCITARE, conseguentemente, il diritto di prelazione sull'acquisto della quota di partecipazione societaria ceduta dal Comune di Vicenza, pari allo 0,907875% del capitale sociale per un prezzo di vendita della partecipazione, pari ad Euro 34.268,80;
- 3) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria di procedere con successivo atto all'impegno della relativa spesa ed alle procedure conseguenti nei termini previsti dalle condizioni stabilite per l'esercizio del diritto di prelazione (ivi compresa la comunicazione dell'acquisto di azioni alla Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza);

\* \* \* \* \*

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Zaltron Chiara, Fabris Matteo, Rodighiero Giuseppe, De Peron Silvia, Stenco Alessandra, Cracco Danilo, Rossi Alberto, Rizzotto Gaetano,

Fago Miranda, Ceron Renato);

**D I C H I A R A**

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere.

**Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.**

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*GRAZIOTTO ALESSANDRO*

Parere in ordine alla regolarità contabile:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*GRAZIOTTO ALESSANDRO*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
BELTRAME BRUNO

Il Segretario Comunale  
MASSIMILIANO SPAGNUOLO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni dal 29-11-019

Il Segretario Comunale  
MASSIMILIANO SPAGNUOLO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, il giorno

*Brendola, li*

Il Segretario Comunale  
MASSIMILIANO SPAGNUOLO

COMUNE DI BRENDOLA

PROVINCIA DI VICENZA

**Oggetto: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO DI AZIONI SOCIETA' PARTECIPATA AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL, CEDUTE DAL COMUNE DI VICENZA**

In data 25 novembre 2019 il revisore unico Stefano Spillare del Comune di Brendola nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23 aprile 2019

- Esaminata la proposta di deliberazione di consiglio comunale del 20 novembre 2019 n° 101 avente ad oggetto "ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO DI AZIONI SOCIETA' PARTECIPATA AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL, CEDUTE DAL COMUNE DI VICENZA " e la documentazione agli atti;
- Tenuto presente che: il Comune di Brendola è socio della società Agno Chiampo Ambiente s.r.l., con una partecipazione di Euro 143.955,00 pari al 17,99% del capitale sociale; che, con nota, prot. n. 0017326 del 5 Novembre 2019, la società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. ha comunicato la volontà del Comune di Vicenza di cedere la propria partecipazione alla società, pari allo 0,907875% del capitale sociale per un valore nominale di Euro 7.263,00; con la medesima nota, la società ha comunicato il prezzo di vendita della partecipazione, pari ad Euro 34.268,80;
- Verificato che il Comune di Brendola è in condizione di poter rilevare la quota di partecipazione ceduta dal Comune di Vicenza, nel rispetto del D.Lgs. n.175 del 2016 in relazione alla natura dell'attività svolta dalla società ed alla tipologia dei servizi ceduti alla collettività ovvero al mercato come delineato nella proposta di deliberazione del consiglio comunale di cui sopra;
- Verificato la convenienza economica e sostenibilità finanziaria come delineato nella proposta di deliberazione del consiglio comunale di cui sopra;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.

Carrè, 25 novembre 2019

**IL REVISORE**

Stefano Spillare  
